



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

MM/COO/gdia

Roma, 23 luglio 2021

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili di Firenze  
Viale Spartaco Lavagnini n. 42  
50129 – Firenze**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 129/2021 – Elezione del Comitato Pari Opportunità – quesiti vari*

Con la Vostra richiesta (prot. C.n.d.c.e.c. n. 8158 del 30/06/2021), dopo aver premesso che presso l'Ordine è stato costituito il CPO nell'aprile 2009 su base volontaria e disciplinato da regolamento interno, sono stati posti vari quesiti in merito all'elezione del CPO previsto dall'art. 8, co. 1-bis D.Lgs. n. 139/2005.

Con un primo quesito è stato richiesto se il membro del CPO nominato dal Consiglio dell'Ordine possa essere scelto tra i soggetti non eletti nel Consiglio dell'Ordine. Al tal fine è opportuno premettere che in base all'art. 4 del Regolamento per la costituzione e l'elezione dei CPO approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 27 maggio 2021 il CPO, previsto dal co. 1-bis dell'art. 8 D.Lgs. n. 139/2005, si compone di 5 o 7 membri (in base al numero degli iscritti nell'albo), tutti iscritti nelle due sezioni dell'Albo, di cui uno è designato dal Consiglio dell'Ordine, mentre gli altri (4 o 6) devono essere eletti. Il membro nominato dal Consiglio dell'Ordine assume di diritto, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento detto, la presidenza del CPO e al Presidente sono riconosciuti i seguenti poteri: rappresenta il CPO medesimo, convoca e presiede le riunioni, formula l'ordine del giorno delle riunioni e riferisce al Consiglio dell'Ordine in merito alle iniziative intraprese. All'art. 9 del Regolamento detto è inoltre previsto che la carica di componente del CPO sia incompatibile, oltre altre che non rilevano nel presente parere, con quella di: "a) componente del Consiglio dell'Ordine, salvo che per il caso del membro designato dal Consiglio dell'Ordine". La circostanza che nelle incompatibilità con la carica di componente del CPO vi sia quella di componente del Consiglio dell'Ordine, con espressa salvezza per la designazione effettuata dal Consiglio dell'Ordine, fa ritenere che il Consiglio dell'Ordine debba scegliere il membro da nominare al proprio interno. Depone nel medesimo senso anche la circostanza che l'elezione dei membri del CPO e del Consiglio dell'ordine siano strettamente collegate tra loro in quanto da un lato il CPO ai sensi dell'art. 8, co. 1-bis D.Lgs. n. 139/2005 è istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine e decade in caso di scioglimento di questo, e dall'altro lato il Regolamento per l'elezione dei CPO all'art. 4, co. 1 prevede espressamente che questo venga eletto e rinnovato in occasione delle elezioni del Consiglio dell'Ordine. Oltre ciò non può non evidenziarsi la circostanza che sia lo stesso Presidente del CPO a dover mantenere informato il Consiglio dell'Ordine sulle attività poste in essere. Inoltre, prevedere che il Presidente del CPO possa essere un soggetto qualunque, non eletto nel Consiglio dell'ordine, stride con la natura di organo elettivo del CPO, quale organo espressivo della volontà degli iscritti all'albo, per come disciplinato dall'art. 8, co. 1-bis D.Lgs. n. 139/2005 e dal Regolamento.

Con il secondo quesito è stato richiesto se il limite di cui all'art. 8, co. 3 del Regolamento per la costituzione e l'elezione dei CPO, secondo cui "I componenti del Comitato Pari Opportunità non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi", trovi applicazione anche con riferimento alla carica di membro dei comitati pari opportunità costituiti in precedenza dai Consigli dell'Ordine su base volontaria. Al

## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

quesito deve fornirsi risposta negativa per le seguenti motivazioni che trovano la loro ragione comune nella diversità tra i detti organi. Infatti, i CPO di cui all'art. 8, co. 1-bis D.Lgs. n. 139/2005 sono organi che hanno ricevuto il riconoscimento espresso nell'ordinamento professionale solo di recente in base all'art. 31-terdecies, co. 1, lett. a), D.L. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020, che ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 8 detto. I detti CPO sono organi collegiali dei Consigli dell'Ordine di tipo elettivo che trovano la propria specifica disciplina nel Regolamento per la costituzione e l'elezione dei CPO approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 27 maggio 2021. Hanno finalità, funzioni e poteri espressamente previsti dal detto Regolamento e possono godere di uno specifico capitolo di spesa del bilancio del Consiglio dell'ordine per lo svolgimento delle dette attività. I soggetti che intendono prendere parte all'elezione dei CPO devono essere iscritti nell'Albo, devono godere dell'elettorato attivo, non devono aver riportato, nei cinque anni precedenti, sanzioni disciplinari e devono presentare le proprie candidature con modalità e tempistiche determinate.

I comitati di pari opportunità costituiti presso i Consigli dell'Ordine antecedentemente all'introduzione nell'ordinamento professionale avvenuta con il co 1-bis dell'art.8 detto, come quello dell'Ordine richiedente, non erano organi elettivi, si istituivano su base meramente volontaria, i componenti venivano nominati o designati dal Consiglio dell'Ordine e avevano un proprio regolamento, diverso da ogni ordine locale, in quanto la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento era demandata al regolamento del consiglio dell'ordine, essendosi limitato il Consiglio Nazionale ad elaborare uno schema di regolamento rispetto al quale i Consigli locali ben potevano, nell'esercizio della loro autonomia, discostarsi. Pertanto, vista la diversità tra i detti organi, non appare plausibile estendere il divieto del terzo mandato consecutivo, espressamente previsto per i membri eletti dei CPO istituiti per la prima volta con il comma 1-bis dell'art. 8 D.Lgs. n. 139/2005 e con il Regolamento approvato nella seduta del 27 maggio 2021, ad iscritti che prima delle dette elezioni non facevano parte di quell'organo per come disciplinato nell'attualità e non venivano neanche eletti ma meramente nominati e/o designati su base volontaria.

Con il terzo quesito si richiede a quali organi interni degli organismi sindacali di categoria si riferisce l'incompatibilità di cui all'art. 9, co.1 del Regolamento. L'art. 9, co. 1 alla lett. f) prevede infatti che la carica di componente del CPO sia incompatibile con quella di "rappresentante degli organismi sindacali di categoria". Secondo una interpretazione letterale, aderente al principio generale secondo cui il diritto di elettorato passivo può trovare limite soltanto in specifiche e tassative previsioni legislative, non suscettibili di applicazione estensiva o analogica, l'incompatibilità dovrebbe colpire esclusivamente il rappresentante legale dell'organismo sindacale ovvero il soggetto a cui la legge o lo statuto conferisce il potere di compiere atti e negozi giuridici in nome e per conto dell'organismo. Tuttavia, un'interpretazione logico sistematica, che tenga conto sia della particolare forma giuridica tramite la quale si costituiscono gli organismi sindacali, ovvero l'associazione, e sia della regolazione delle altre ipotesi di incompatibilità, farebbe protendere per ricomprendere nelle incompatibilità i componenti dell'organo direttivo dell'associazione sindacale, in quanto organo a cui spettano i poteri di gestire e amministrare l'associazione nonché promuoverne le attività (al pari di quanto previsto in riferimento alle Casse di Previdenza ove l'incompatibilità intercetta i componenti degli organi direttivi e non del legale rappresentante).

Con il quarto quesito è stato infine chiesto se le incompatibilità di cui all'art. 9 del Regolamento si applichino in riferimento ai soli componenti elettivi e non anche a quelli aggiunti. In via preliminare deve osservarsi che l'art. 4, co. 4 del Regolamento per la costituzione e l'elezione dei CPO prevede la possibilità per il CPO eletto di poter decidere di farsi affiancare da ulteriori componenti, detti aggiunti, iscritti all'albo che abbiano manifestato la disponibilità a partecipare alle attività del CPO. I componenti aggiunti non hanno diritto di voto nelle decisioni del Comitato, ma solo diritto di tribuna nelle riunioni. Anche al fine di non permettere l'elusione delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 9 si ritiene che le stesse debbano applicarsi anche in riferimento ai componenti aggiunti.

Cordiali saluti.

Massimo Miani

